

Emittente Radio

Presentazione, da parte dell'impresa, al Ministero delle Comunicazioni di una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello n. 9 (articolo n. 25) di cui si allega copia.

L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Ai sensi dell'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31/07/1997, n. 249.

L'installazione delle occorrenti infrastrutture è autorizzato dal Comune, previa verifica dei profili edilizi e ambientali (titolo abitativo edilizio, valutazione di impatto elettromagnetico e documentazione di impatto acustico ove occorrenti).

Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'art. n. 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica di cui all'articolo 25 del Codice

Il sottoscritto:

- Cognome:
- Nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Cittadinanza:
- Società/ ditta:

Nazionalità:

- Sede:
- Codice fiscale e partita IVA:

Dati del rappresentante legale:

- Cognome e nome:
- Luogo e data di nascita:
- Residenza e domicilio:
- Codice fiscale:

dichiara

di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete:

Descrizione tipologia di servizio:

Descrizione sistemi / apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione:

Data di inizio dell' attività:

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in uno dei Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.
2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in uno dei Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

Data

Firma

Allegato n. 1

(articoli 28, comma 1, e 33, comma 1)

Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B), e i diritti di uso delle numerazioni (parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice

A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:

1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice;
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice;
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33 del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio dell'attività;
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico;
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti.